COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

42.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SILVANO LABRIOLA**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

LABRIOLA SILVANO, *Presidente* 3

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Istituzione di un nucleo della Guardia di finanza per l'accertamento dei danni erariali (2742) 3

LABRIOLA SILVANO, *Presidente* . . . 3, 5, 6, 8

BORTOLANI FRANCO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 8

BOZZI ALDO 6

FERRARA GIOVANNI 6

LODA FRANCESCO 3, 5, 6, 7, 8

TASSI CARLO 5, 6

PAG.

Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

GITTI ed altri: Aumento del contributo dello Stato a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute dai partiti politici (2945);

GORLA ed altri: Modifiche alle norme sul concorso dello Stato nelle spese elettorali dei partiti politici (2959) . . . 8

LABRIOLA SILVANO, *Presidente* . . 8, 10, 16, 18

COLUMBU GIOVANNI BATTISTA 16

GORLA MASSIMO 11

LODA FRANCESCO 16

MATTARELLA SERGIO, *Relatore* 9

RUSSO FRANCO 17

RUTELLI FRANCESCO 13

TASSI CARLO 10

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10,30.

TOMMASO ALIBRANDI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, il deputato Andò Salvatore, è sostituito dal deputato De Martino Guido.

Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione di un nucleo della Guardia di finanza per l'accertamento dei danni erariali (2742).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione di un nucleo della Guardia di finanza per l'accertamento dei danni erariali » (2742).

Ricordo che nella precedente seduta la Commissione aveva approvato i primi tre articoli del disegno di legge.

L'onorevole Loda ha presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*.

Nell'esercizio dell'attività di cui al precedente articolo 3, primo comma, gli appartenenti al predetto nucleo osservano gli obblighi di dipendenza e le norme previste dal codice di procedura penale.

L'autorizzazione di cui al precedente articolo 3, comma secondo, riguarda unicamente le violazioni fiscali costituenti illecito amministrativo.

3. 01.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-*ter*.

Le conclusioni delle istruttorie di cui all'articolo 74 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, sono formulate con istanze rivolte alla sezione competente della Corte, mediante atto di citazione, o mediante richiesta di archiviazione.

3. 02.

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-*quater*.

Nell'esercizio dell'attività di polizia giudiziaria di cui al precedente articolo 3, primo comma, gli appartenenti al predetto nucleo osservano le norme previste dal codice di procedura penale.

L'autorizzazione di cui al precedente articolo 3, secondo comma, è necessaria soltanto in presenza di violazioni costituenti illecito amministrativo.

3. 03.

FRANCESCO LODA. Credo sia opportuno, preliminarmente all'illustrazione degli

emendamenti, sottoporre ai colleghi una riflessione di fondo sul progetto di legge in esame. Con molta limpidezza e serenità dobbiamo, come I Commissione – e prima di tutto lo fa chi vi parla, che ha proceduto insieme a voi alla votazione dei primi tre articoli che ci stanno ormai alle spalle – valutare il tratto ulteriore che abbiamo ancora da compiere, esaminando un aspetto del provvedimento che non è stato preso in considerazione nella discussione molto stringata che ha preceduto la fase attuale e che in qualche modo ci è stato segnalato dalle osservazioni della Commissione giustizia. Devo dire che finalmente possiamo avere un quadro di pareri completo che forse, se acquisito in precedenza, ci avrebbe evitato di affrontare non tardivamente, nei limiti del possibile, i problemi che il disegno di legge pone sotto il profilo istituzionale. Il provvedimento ci è stato infatti presentato come avente un carattere prettamente ordinativo, finalizzato meramente ad organizzare con maggiore efficacia ciò che già nel nostro ordinamento è presente, senza considerare gli aspetti istituzionali che pone e che suggeriscono l'opportunità che vengano affrontati dall'Assemblea. Ciò non è avvenuto sino ad ora. Gli articoli aggiuntivi proposti, su cui mi soffermerò brevemente, non soltanto sottolineano questa valenza istituzionale, ma tendono a recuperare quello che non abbiamo sufficientemente valutato nelle precedenti occasioni. Credo però che non sia compiutamente recuperabile proprio il punto iniziale, su cui vorrei che i gruppi riflettessero in modo adeguato, non per perdere tempo, ma per sciogliere il nodo se possiamo procedere in sede legislativa, sicché l'eventuale rimessione all'Assemblea avvenga non per iniziativa di un solo gruppo politico, ma per una meditata e responsabile valutazione della Commissione, o se eventualmente vi siano modi e forme opportune per poter evitare questa alternativa principale; questo perché la questione dell'istituzione di un nucleo di polizia giudiziaria alle dipendenze della Corte dei conti introduce un dato che è più che ordinativo, posto che oggi le funzioni di polizia giudiziaria alle dipendenze della Corte dei conti sono certamente esercitate alle dipendenze dell'organo, ma costituiscono (dobbiamo dirlo con molta franchezza) un dato di fatto, cioè aderente alla prassi in corso, non ordinamentalmente prevista. Infatti, la dipendenza della polizia giudiziaria dall'autorità giudiziaria come funzione costituzionalmente garantita e prevista non trova nell'ordinamento una compiuta e garantita definizione normativa, cosicché vale per essa il diretto richiamo costituzionale che comunque la ancora alle dipendenze funzionali dell'autorità giudiziaria ordinaria e ne fa, in quanto polizia giudiziaria, una funzione di polizia giudiziaria, e quindi un organo di polizia giudiziaria, in un ambito e con funzioni amministrative, sia pure di amministrazione speciale e attinente ad una giurisdizione speciale. Come intende il relatore Vernola, è un problema complesso e delicato che, preliminarmente alla questione che riguarda gli articoli aggiuntivi 3-*bis* e 3-*ter*, sollecita una riflessione sull'opportunità di mantenere il provvedimento in sede decentrata.

Tutto ciò non si pone in contrasto con la presentazione di emendamenti al disegno di legge, essendo questi volti a correggere il contenuto, sia che l'ulteriore esame del disegno di legge prosegua in sede decentrata sia che di esso sia investita l'Assemblea. Il primo emendamento s'illustra da sé ed il secondo, vale a dire il 3-*ter*, introduce un eventuale ipotesi subalterna da un punto di vista procedimentale, posto che la via principale è la rimessione all'Assemblea per trovare in quella sede anche una collocazione adeguata a questo articolo aggiuntivo, un rimedio ad uno degli aspetti più problematici, perché l'articolo 3, che abbiamo già approvato, introduce una previa autorizzazione, e quindi un controllo della procura generale sugli accertamenti finalizzati alla prevenzione ed alla repressione degli illeciti fiscali. Questa previa autorizzazione s'inquadra nel carattere disponibile dell'azione della pro-

cura generale della Corte dei conti. Ma, essendo collegata all'articolo 74 relativo alle procedure della Corte, che sicuramente è collegabile in maniera specifica all'azione di danno della Corte dei conti, e quindi della procura generale della Corte dei conti, introduce un elemento che, a nostro parere, è di opportuno bilanciamento a quanto si va a disporre e riguarda l'indisponibilità dell'azione di danno perché, se la disponibilità dell'azione della procura generale s'inquadra nel giudizio di conto in senso stretto e pensionistico, certamente non è più giustificabile per quanto attiene all'azione di danno. Pertanto, oggi abbiamo forme improprie di « archiviazione » dell'azione di danno (lo dico fra virgolette, perché non si tratta formalmente di archiviazione, ma di scelte discrezionali legate alla tuttora vigente disponibilità dell'azione). Viene quindi introdotto con l'articolo aggiuntivo l'istituto dell'archiviazione derivante dalla indisponibilità dell'azione di danno, cosicché almeno l'elemento della discrezionalità nella persecuzione del danno erariale viene in qualche modo neutralizzato. La previa autorizzazione viene quindi introdotta in maniera abbastanza anomala con l'articolo 3. Concludo il mio intervento sottoponendo preliminarmente ai colleghi la necessità di riflettere sull'opportunità di mantenere il disegno di legge in sede legislativa e soprattutto sui profili istituzionali che lo stesso solleva.

PRESIDENTE. Dopo l'intervento, molto chiaro ed ampio, del collega Loda, non possiamo non rilevare come vi sia una coincidenza pressoché totale tra lo articolo aggiuntivo Loda 3. 01 e quello del Governo 3. 03. Invito quindi il collega Loda ad accettare la formulazione del testo governativo che, nel primo comma, più correttamente fa riferimento non solo ad una parte – come avviene nell'emendamento Loda – ma all'intera normativa del codice di procedura penale.

FRANCESCO LODA. Anche nel nostro emendamento si fa riferimento alle norme previste dal codice di procedura penale, ma vi è anche una sottolineatura di quelli che sono gli obblighi di dipendenza.

PRESIDENTE. La formulazione governativa mi sembra più corretta e non mi pare necessario sottolineare gli obblighi di dipendenza in quanto, in base alla normativa generale, una cosa sono i rapporti funzionali, altra cosa sono i rapporti di dipendenza. Insisto, dunque, nel mio invito all'onorevole Loda affinché accolga la formulazione del Governo. Sono invece pienamente favorevole all'articolo aggiuntivo 3. 02 ed invito la Commissione ad accoglierlo in quanto esso elimina un potere discrezionale del procuratore generale che invece esiste con l'attuale formulazione: il potere di non decisione, né di archiviazione né di trasmissione, potere che non può essere concesso ad alcun organo dello Stato. Si tratta di una questione tecnica che non coinvolge affatto aspetti politici. Il potere che si riconosce al procuratore generale della Corte dei conti è ampio; ciò che il collega Loda chiede è che questo potere si estrinsechi e non rimanga inerte: egli deve decidere l'archiviazione, naturalmente motivandola, oppure la trasmissione.

CARLO TASSI. Il gruppo del MSI-destra nazionale è disponibile a proseguire in Assemblea il dibattito sul disegno di legge oggi in discussione; effettivamente troppo spesso si corre il rischio che importanti modifiche dell'ordinamento vengano realizzate in Commissione in sede legislativa senza rendersi compiutamente conto della portata delle innovazioni introdotte nell'ordinamento stesso. Noi non abbiamo alcuna obiezione da muovere rispetto all'istituzione di un nucleo della Guardia di finanza alle dipendenze della Corte dei conti; quello che ci preoccupa è l'estensione della qualifica di polizia giudiziaria, che spetta invece alle sole forze a disposizione dell'autorità giudiziaria ordinaria penale per l'accertamento dei reati. Non ha senso l'estensione di quella qualifica a coloro che già sono a

disposizione della Corte dei conti in base all'articolo 74 del regio decreto n. 1214 del 1934.

PRESIDENTE. L'Assemblea, nel momento in cui ha consentito all'assegnazione del disegno di legge alla nostra Commissione in sede legislativa, non poteva non essere a conoscenza che non si tratta di un semplice distacco di personale ma di qualcosa di più, dell'assegnazione di nuovi poteri di indagine. Questo è ciò che l'Assemblea ha voluto.

CARLO TASSI. Non è che io voglia sminuire le decisioni dell'Assemblea, ma sappiamo bene in quale contesto, a volte, esse vengano assunte; spesso accade che gli unici a sapere con esattezza su cosa si stia votando siano il relatore e, eventualmente, il proponente. Già l'articolo 74 del regio decreto del 1934 prevedeva la possibilità di accertamento ed è evidente che il procuratore generale della Corte dei conti poteva, per i reati amministrativo-finanziari, utilizzare la polizia tributaria, infatti, per l'ordinamento generale, qualsiasi organo di polizia giudiziaria che venga ad accertare una violazione di carattere finanziario, penale o non penale, deve darne comunicazione alla polizia tributaria. Il problema, secondo noi, è dunque costituito dall'estensione della qualifica di polizia giudiziaria ad un nucleo chiamato a raccogliere prove non in relazione a reati bensì a meri illeciti amministrativi – estensione che snatura quella qualifica – ponendolo a disposizione di un organo diverso da quello che in base alla Costituzione ne è a capo. Se tale estensione di qualifica venisse eliminata, noi non avremmo altre obiezioni da sollevare. Sono senz'altro favorevole al secondo articolo aggiuntivo perché effettivamente è giusto che la definizione di un provvedimento non sia lasciata all'accusa – che poi sappiamo essere ben diversa dal pubblico ministero – anche se il procuratore generale della Corte dei conti rappresenta una vera e propria pubblica accusa.

ALDO BOZZI. Non sono favorevole ad una eventuale rimessione del disegno di legge all'Assemblea, perché ritengo che in quella sede non si avrebbe altro che una ripetizione in scala del dibattito, assai approfondito, che è già stato da noi svolto.

Desidero invece presentare un subemendamento all'articolo aggiuntivo Loda 3. 02 in modo da renderlo più incisivo; desidero cioè sostituire la parola « sono » con « devono essere ».

PRESIDENTE. L'onorevole Bozzi ha presentato il seguente subemendamento:

All'articolo aggiuntivo 3. 02, la parola: « sono » *è sostituita dalle seguenti*: « devono essere ».
0. 3. 02. 1.

GIOVANNI FERRARA. Mi dichiaro d'accordo sulla richiesta di rinvio formulata dal deputato Loda.

PRESIDENTE. La richiesta avanzata dall'onorevole Loda non raccoglie, comunque, un consenso maggioritario. Passiamo quindi alla votazione degli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 3. Chiedo all'onorevole Loda se intenda aderire al testo dell'articolo aggiuntivo 3. 03 presentato dal Governo.

FRANCESCO LODA. Accetto la diversa formulazione proposta dal Governo in quanto ritengo che l'articolo aggiuntivo 3. 03 sia sostanzialmente analogo a quello da me presentato. Ritiro quindi l'emendamento 3. 01.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 3. 03.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il subemendamento Bozzi all'articolo aggiuntivo Loda 3. 02.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 3. 02, con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo e dell'annessa tabella:

ART. 4.

1. Gli organici del nucleo di cui all'articolo 2 sono stabiliti in conformità della tabella annessa alla presente legge con le decorrenze nella stessa indicate.

2. I periodi di comando di reparto e di servizio prestati nel predetto nucleo dagli ufficiali e sottufficiali sono validi a tutti gli effetti per l'acquisizione dei periodi di comando e di servizio previsti ai fini dell'avanzamento.

TABELLA

Organici del nucleo della Guardia di finanza per l'accertamento dei danni erariali.

GRADI	ORGANICI	
	Nel primo anno di applicazione della legge	Nel secondo anno di applicazione della legge
Colonnelli	1	1
Tenenti colonnelli o maggiori	5	9
Capitani	8	16
Marescialli maggiori o aiutanti	8	15
Marescialli capi	8	15
Marescialli ordinari	8	15
Brigadieri	—	5
Appuntati e finanzieri	23	26
TOTALI	61	102

L'onorevole Bozzi ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 4, dopo il comma n. 1, è aggiunto il seguente n. 1-bis:

« Gli organici previsti dal comma precedente possono essere variati con decreto del Ministro delle finanze, fermo restando l'organico complessivo del Corpo della Guardia di finanza ».
4. 1.

FRANCESCO LODA. Ritengo doveroso da parte mia chiarire alla Commissione il passo che mi accingo a compiere. All'inizio di questa seduta ho posto alla Commissione il problema di valutare l'opportunità di una pausa di riflessione sulla questione del mantenimento della sede legislativa per il disegno di legge in oggetto. Ho posto questo problema prima di illustrare brevemente gli emendamenti sottolineando chiaramente che essi rappresentavano uno sforzo di miglioramento del testo, ma non erano tali comunque da recuperare interamente quel profilo istituzionale su cui permanevano perplessità che sollecitavano appunto un momento di riflessione in ordine al mantenimento della sede decentrata per l'esame del provvedimento.

Ricordo di aver anche precisato che chiedevo questo momento di riflessione affinché i colleghi potessero valutare serenamente se questa iniziativa dovesse essere lasciata al nostro gruppo o se potesse costituire frutto di una serena valutazione di tutta la Commissione. Diversa da tale questione è stata la presentazione di emendamenti i quali costituivano solo uno sforzo teso a migliorare il testo in esame, ma non comunque tali da poter considerare effettuato un recupero sotto il profilo del superamento delle perplessità istituzionali, per un pronunciamento politico sereno e responsabile sulle proposte di merito. Dato che il relatore e gli altri gruppi non hanno ritenuto di affrontare la questione preliminare da me posta, a questo punto ritengo non vi sia altro da fare che formalizzare la richiesta del gruppo comunista di rimessione in Assemblea del disegno di legge, e non procedere ulteriormente ad una inutile votazione dell'articolo 4. Sarei anche favorevole ad un rinvio dell'esame del provvedimento, se la Commissione fosse d'accordo.

PRESIDENTE. Non posso non osservare che la richiesta di rimessione in Assemblea del disegno di legge viene presentata dopo l'approvazione da parte della Commissione degli emendamenti del gruppo comunista. Onestamente non posso non rilevare che ciò rappresenta un dato politico che manifesta la volontà di giungere comunque in Assemblea per lo esame del provvedimento. L'onorevole Loda, infatti, prima ha prospettato l'ipotesi della rimessione in Assemblea del provvedimento, poi ha illustrato i suoi emendamenti, che sono stati accolti, e infine ora prospetta la richiesta di rimessione in Assemblea e insieme quella del rinvio della discussione.

FRANCESCO LODA. La sua interpretazione dei fatti è riduttiva. La prospettata richiesta di rimessione in Assemblea non era esplicitamente collegata all'accoglimento o meno dei miei emendamenti, ma ad un momento di riflessione su un tema più di fondo. La richiesta di rimessione avviene dopo che, in pratica, è stata respinta la richiesta principale.

FRANCO BORTOLANI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi sembra di aver capito dall'intervento dell'onorevole Loda che l'alternativa alla rimessione in Assemblea sia un rinvio dell'esame del provvedimento. Dato che ritengo che la questione debba essere attentamente valutata, lo invito a soprassedere alla sua richiesta di rimessione.

FRANCESCO LODA. Sono disponibile a non insistere sulla mia richiesta di rimessione in Assemblea, se l'orientamento della Commissione è per un rinvio dello esame del disegno di legge.

PRESIDENTE. La invito a voler precisare il termine per la ripresa della discussione.

FRANCESCO LODA. Propongo che l'esame del disegno di legge prosegua nella seduta di mercoledì 17 luglio 1985.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane allora stabilito che il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato alla seduta di mercoledì 17 luglio 1985.

(*Così rimane stabilito*).

Il seguito della discussione del disegno di legge è quindi rinviato alla seduta di mercoledì 17 luglio 1985.

Seguito della discussione delle proposte di legge Gitti ed altri: Aumento del contributo dello Stato a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute dai partiti politici (2945); Gorla ed altri: Modifica alle norme sul concorso dello Stato nelle spese elettorali dei partiti politici (2959).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Gitti, Spagnoli, Aniasi, Pazzaglia, Dutto,

Reggiani e Bozzi: « Aumento del contributo dello Stato a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute dai partiti politici » e dell'abbinata proposta Gorla, Pollice, Calamida, Capanna, Ronchi, Russo Franco, Tamino: « Modifiche alle norme sul concorso dello Stato nelle spese elettorali dei partiti politici ».

Nella precedente seduta la Commissione aveva rinviato l'esame delle proposte di legge in attesa del parere della V Commissione bilancio. Poiché quest'ultima ha iscritto tali proposte all'ordine del giorno della sua seduta odierna, ritengo che se ne possa iniziare l'esame, con la relazione e la discussione sulle linee generali.

L'onorevole Mattarella ha facoltà di svolgere la relazione.

SERGIO MATTARELLA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, farò una esposizione distinta, perché i due provvedimenti hanno un taglio piuttosto diverso. La proposta di legge Gitti ed altri n. 2945, che si prefigge un adeguamento del contributo dello Stato ai partiti a titolo di concorso nelle spese elettorali, non muta l'impostazione del sistema del finanziamento pubblico dei partiti né le modalità di erogazione e non aumenta né riguarda la entità del contributo se non per la parte relativa al rimborso delle spese elettorali. Il provvedimento, che è limitato, prevede che l'aumento avvenga in misura fissa, rifiutando quindi il meccanismo dell'indicizzazione che la Camera ha accantonato in occasione dell'esame della legge n. 659 del 1981, valutando giustamente che tale meccanismo potesse portare ad incrementi assai più elevati e non verificabili dal Parlamento proprio perché automatici. La proposta di legge n. 2945, cui mi dichiaro favorevole invitando la Commissione ad approvarla, ha quindi come obiettivo la limpidezza della vita dei partiti e il corretto espletamento del loro ruolo. Sono consapevole, così come penso l'intera Commissione, che questa limpidezza si basa su un costume e non su norme di legge, ma queste possono disincentivare o incoraggiare i comportamenti dei partiti. Il meccanismo previsto da questo provvedimento mi sembra più congruo ed opportuno di quello contemplato nella proposta di legge Gorla ed altri n. 2959 che prevede, a partire dal 1° gennaio 1986, un adeguamento dei contributi finanziari dello Stato ai partiti politici nella misura del 75 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatosi nell'anno precedente. È vero che il provvedimento n. 2959 non ha alcun effetto retroattivo, però, a puro titolo di indicazione degli effetti di un meccanismo di adeguamento indicizzato rispetto a quello in misura fissa previsto dalla proposta di legge n. 2945, faccio presente che, se si fosse applicato, tra il maggio 1974 e il maggio 1985, il meccanismo di cui al progetto di legge n. 2959, l'aumento dei contributi (la proposta di legge Gitti ed altri prevede 30 miliardi per i contributi dello Stato ai partiti politici a titolo di concorso nelle spese elettorali e 40 miliardi per il contributo dello Stato per le elezioni regionali), a titolo di concorso nelle spese elettorali, sarebbe passato non da 15 a 30 miliardi, ma da 15 a 46 miliardi. Voglio con questo dire che il meccanismo di indicizzazione porta ad aumenti di gran lunga superiori a quelli previsti nella proposta di legge Gitti ed altri. Quindi, la preferenza che tale proposta accorda all'adeguamento in termini fissi rispetto a quello indicizzato è confermata da questo dato significativo.

Il progetto di legge n. 2959, certamente interessante, incide sull'impostazione del regime di finanziamento pubblico ai partiti, come emerge in particolar modo dall'articolo 2. Una prima lieve modifica, su cui sono perplesso, prevede che il riparto della somma, a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute dai partiti politici per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario o speciale, venga fatto non come oggi avviene, cioè interamente in base alla popolazione, ma per il 10 per cento in misura uguale fra tutte le regioni a statuto ordinario o spe-

ciale e per il 90 per cento in relazione alla popolazione. Ma la modifica più significativa è quella contenuta nelle lettere *a*) e *b*) del secondo comma dell'articolo 2, per cui in un caso si pone la condizione del conseguimento di un seggio per ottenere il contributo e nell'altro no. La seconda conseguenza è che, mentre lo attuale regime prevede che ai contributi possa accedere un partito o una formazione che abbia ottenuto un seggio in qualunque regione, con il sistema fissato nella proposta di legge Gorla ed altri i contributi potrebbero essere ristretti ai singoli partiti perché, in base alla lettera *a*), il 20 per cento della somma stanziata viene ripartito tra i partiti che abbiano avuto un candidato eletto nel consiglio regionale, restando quindi esclusi dai contributi i partiti che abbiano ottenuto soltanto un seggio in una regione. La terza novità è rappresentata dal fatto che si consentirebbe, in base al secondo comma dell'articolo 2, di accedere all'80 per cento del contributo anche a quelle liste che, presenti in più di due terzi dei collegi elettorali, non abbiano conseguito alcun seggio. In questo modo lo Stato correrebbe il rischio di contribuire a formazioni politiche prive della necessaria sussistenza e del necessario consenso elettorale. Quella presentata dagli onorevoli Gorla ed altri è dunque una proposta decisamente alternativa rispetto alla Gitti ed altri, sia perché prevede l'indicizzazione del contributo, sia per la modifica piuttosto incisiva – e del tutto assente nell'altra proposta – che richiede dell'attuale sistema di finanziamento dei partiti da parte dello Stato.

In qualità di relatore io mi dichiaro favorevole alla proposta di legge Gitti ed altri, la n. 2945, in quanto ritengo che se si dovesse procedere ad una revisione della disciplina vigente in materia di finanziamento ai partiti questa non potrebbe che essere affrontata in modo assai più organico di quanto non faccia la proposta di legge n. 2959.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

CARLO TASSI. Sono favorevole alla proposta di legge n. 2945, che reca la firma del presidente del mio gruppo. Credo che questa potrebbe essere l'occasione opportuna per ridiscutere e definire la questione del finanziamento dei partiti in senso generale, facendo anche riferimento ad un adeguamento del finanziamento pubblico rispetto al finanziamento in generale. In base a quanto disposto dall'articolo 49 della Costituzione, i partiti politici devono concorrere con metodo democratico alla determinazione della politica nazionale e quindi nessun problema di costituzionalità osterebbe ad affrontare il discorso del loro finanziamento. Ci stiamo avviando verso un nuovo sistema fiscale, per cui anche le comunità religiose avranno un finanziamento attraverso una imposizione in relazione alla scelta religiosa, quindi, poiché il sistema dei partiti è accettato per intero dal nostro ordinamento, è giusto e logico che questi siano finanziati attraverso il sistema fiscale. Semmai, quello che è e resta carente è il controllo di eventuali, e non soltanto eventuali, finanziamenti occulti. Gli scandali di regime documentano ampiamente come vi siano grandissime possibilità di finanziamento di alcuni partiti attraverso canali che non sono né costituzionali, né legali, né legittimi; quindi l'attenzione ed anche la critica, molto spesso demagogica, nei confronti del sistema del finanziamento pubblico dei partiti devono essere correttamente rivolte, spostando il bersaglio dal finanziamento pubblico verso il controllo di finanziamenti diversi. Bisogna studiare dei metodi che siano efficaci e pesantemente sanzionatori in casi di violazione, se si vuole che le istituzioni ed i partiti politici recuperino credibilità nei confronti dell'opinione pubblica: questo deve avvenire attraverso una specchiata contabilità ed uno specchiato finanziamento. Del resto, il metodo di finanziamento pubblico ai partiti ha trovato il massimo consenso quando, con il *referendum* del 1978, la proposta di una sua abrogazione è stata respinta; né è legittimo dire che essa è stata bocciata con il 46 per cento dei voti favorevoli perché la scelta del

finanziamento pubblico in termini referendari è determinata dalla vittoria dei no sui sì e non si possono fare discorsi di percentuali. Questa, dunque, potrebbe essere l'occasione per definire una volta per tutte la questione, dicendo che il Parlamento intende che la vita politica sia specchiata, anche attraverso i partiti politici, e che il finanziamento avvenga esclusivamente attraverso i canali legali. È ovvio che tale finanziamento dovrebbe essere adeguato alle perdite da inflazione, di cui non possono certo essere incolpati *in toto* i partiti che ne vengono colpiti; semmai dovrebbero esserne incolpati i partiti di maggioranza i quali, non sapendo governare né il paese né l'economia, determinano l'inflazione.

MASSIMO GORLA. Innanzitutto mi auguro che si possa condurre questa discussione al di fuori di qualsiasi pregiudizio demagogico nei confronti di chi affronta un problema tanto delicato prospettando soluzioni diverse, meno onerose – contrariamente a quanto ha detto il relatore – di quelle avanzate con la proposta Gitti. Francamente noi avremmo preferito che queste proposte di legge venissero esaminate dalla Commissione affari costituzionali in sede referente, in modo da concluderne l'*iter* in Assemblea, con una pubblicità di dibattito adeguata alla delicatezza della materia. Disgraziatamente, la logica dei numeri non è dalla nostra parte e per questo motivo non siamo riusciti a raccogliere un numero di firme sufficienti affinché l'esame delle due proposte di legge sia rimesso all'Assemblea; tuttavia, sommessamente, desidero ancora rivolgere ai colleghi della Commissione l'invito perché considerino con molta attenzione l'opportunità politica di non concludere in sede legislativa l'esame dei provvedimenti in discussione. Si tratta di un invito che mi auguro venga preso nella debita considerazione, in quanto sono sicuro che la nostra richiesta è nell'interesse collettivo dell'istituzione parlamentare e della sua credibilità nei confronti della collettività. Ho iniziato dicendo che mi auguro che non vi siano pregiudizi demagogici nei nostri confronti, in quanto con la proposta di legge n. 2959 noi chiediamo solamente che i criteri con i quali si provvede al concorso dello Stato nelle spese elettorali e all'adeguamento di tale concorso siano criteri certi, ancorati a parametri obiettivi, che tengano conto della situazione in cui si trova il paese, che sta passando da una richiesta di sacrifici all'altra. Si tratta, dunque, di una considerazione di carattere politico e non demagogica.

Ritornando solo per un momento sul problema della pubblicità del dibattito, devo ancora dire con franchezza che c'è una cosa che ci ha colpito in modo negativo: il modo in cui si è compiuto l'*iter* della proposta di legge n. 2945.

Forse ci sono stati dei malintesi, o forse no. Ricordo però ai colleghi di essere stato avvicinato, nel periodo precedente il *referendum*, da alcuni dei capigruppo firmatari della proposta di legge Gitti ed altri che mi hanno chiesto se intendevo sostenere una loro proposta di adeguamento del rimborso da parte dello Stato delle spese elettorali. La mia risposta fu che, data la delicatezza della materia, mi riservavo di discuterne in sede di gruppo ed inoltre che ritenevo che sarebbe comunque stato opportuno – e in proposito vi fu un impegno verbale – riprendere in considerazione la questione dopo la consultazione elettorale. Vengo poi a scoprire per caso che la proposta di legge Gitti ed altri è stata presentata cinque giorni prima del *referendum* e, due giorni dopo lo svolgimento dello stesso, assegnata alla I Commissione affari costituzionali in sede legislativa. Dico con serenità ed altrettanta franchezza e determinazione che non mi sembra un modo accettabile di procedere in una materia come questa. È questa una pesante critica politica sul metodo di procedere prescelto.

Venendo più al merito della nostra proposta di legge, essa si colloca in un quadro che riteniamo opportuno ed urgente che venga affrontato, anche se non in questa legge, ma in sede di riforma delle norme sul finanziamento dei partiti e dei

criteri di trasparenza inerenti a questo meccanismo generale. La nostra proposta di legge, che affronta solo la questione specifica del rimborso delle spese elettorali, si inquadra in questa filosofia, in questa concezione generale di quello che dovrebbe essere l'intervento dello Stato a favore dell'attività pubblica, e non soltanto dei partiti centralmente costituiti e riconosciuti, ma delle attività politiche che nel nostro paese si svolgono e che non sono riassumibili nei partiti. Sottolineo il fatto che non dobbiamo correre il rischio di procedere ad adeguamenti del contributo dello Stato di rimborso delle spese elettorali per successive « leggine ». Mi sembra questa una strada non corretta sotto il profilo legislativo e, proprio per evitare questo, la nostra proposta propone di ancorare il meccanismo del rimborso delle spese elettorali al tasso di inflazione, nella misura del 75 per cento, a partire dal 1986. Escludiamo pertanto il pregresso in modo più assoluto, per cui il ragionamento che è stato fatto di una spesa di 46 miliardi non ha alcun senso. Noi proponiamo che si stabilisca una volta per tutte un criterio fisso di aumento delle spese elettorali che, ripeto, è quello dell'aggancio al 75 per cento del tasso d'inflazione. Forse non è l'unica strada praticabile quella che prospettiamo e siamo aperti ad altre soluzioni, siamo disponibili a prendere in considerazione altre proposte di aggancio a qualcosa di oggettivo. Ma siamo fermamente contrari a procedere, a colpi di « leggine », ad erogazioni di denaro quantificate di volta in volta. Il fatto che abbiamo proposto un aggancio non all'andamento dell'inflazione, ma al 75 per cento (su questo siamo disposti ad una ampia discussione) è una questione di opportunità politica, e soprattutto un messaggio che si vuole lanciare. La nostra proposta di legge propone dei criteri, ma siamo aperti ad un'ampia discussione e confronto.

Tuttavia un punto che riteniamo irremovibile riguarda i debiti pregressi che non debbono formare oggetto di iniziative legislative. Il nostro rifiuto alla rivalutazione del pregresso ha anche un valore di deterrente in senso politico rispetto all'andamento delle spese elettorali, perché è impensabile fare una sanatoria dei debiti contratti dai partiti che hanno impostato in termini ultracostosi la loro campagna elettorale passando da forme tradizionali – che poi erano quelle che consentivano un maggiore rapporto e confronto tra partiti e cittadini – a forme più costose e tecnologicamente raffinate dal punto di vista della tecnica dell'informazione e dei condizionamenti. Non è allora ipotizzabile un tetto di spesa, per cui non possiamo accettare come dato oggettivo e necessario questi maggiori debiti contratti. Ecco il valore della nostra proposta, di un deterrente che vogliamo introdurre rispetto a questo andamento. Un'altra questione che ha un valore di carattere generale e sulla cui definizione siamo disposti a tutti i confronti è quella del riparto parziale, su base regionale, del rimborso delle spese elettorali. Ciò rappresenta il segno di un potenziamento dell'apparato burocratico centrale dei singoli partiti e risponde altresì a criteri di buon senso amministrativo e di stimolo ad una autogestione su base regionale delle campagne elettorali, in contrasto alle affermazioni del potere centrale dei partiti, alla partitocrazia, come la definiscono i colleghi radicali.

Quelli che ho indicato sono i tratti essenziali che qualificano la nostra proposta di legge che, insieme all'altra, deve a mio avviso – lo ribadisco – essere esaminata in sede referente e poi discussa in Assemblea per un più largo e pubblico confronto. Ricordo inoltre che è stata solo la nostra iniziativa a sottrarre dalla clandestinità la proposta di legge Gitti. In proposito abbiamo tenuto una conferenza stampa per informare l'opinione pubblica di ciò che stava avvenendo. Nessuno ne sapeva nulla. Ma perché devono accadere queste cose certamente poco belle agli occhi del paese sotto il profilo della correttezza politica, specialmente in una materia delicata come questa ? Perché questa fretta, questa preoccupazione di far quasi le cose di nascosto ? Queste non sono interpretazioni, ma fatti, disgraziatamente, e soltanto con una difficoltosa e tempestiva

iniziativa di democrazia proletaria tutto ciò è stato portato alla luce; almeno adesso l'opinione pubblica è informata di che cosa si sta facendo. Non è un giudizio sul merito di quello che si sta realizzando, ma sul modo di fare. Per questa ragione rinnovo la richiesta ai colleghi. Infine, proprio per il carattere di apertura e il senso della nostra proposta di legge e per il fatto che vogliamo discutere e confrontarci sulla materia, chiedo formalmente che venga costituito un Comitato ristretto che possa valutare i due provvedimenti nella loro filosofia generale e vedere i possibili punti di incontro, pervenendo alla redazione di un testo unificato.

FRANCESCO RUTELLI. Presidente, in sede di discussione sulle linee generali vorrei illustrare la posizione del gruppo e del partito radicale su questa vicenda politico-parlamentare e più in generale sulla questione dei rimborsi elettorali e sulla normativa relativa al finanziamento pubblico ai partiti politici. Il partito radicale, fin dagli inizi della sua presenza in Parlamento, e cioè dal 1976, ha coerentemente tenuta distinta la questione del finanziamento ordinario ai partiti politici da quella dei rimborsi elettorali. Non è affatto un problema di poco conto, e vogliamo riaffermare in questa sede parlamentare, come abbiamo fatto in altre sedi, il significato e il valore di questa posizione. Il rimborso elettorale costituisce, pur con una impostazione assolutamente insoddisfacente ed insufficiente, un momento minimo di garanzia, di democraticità della competizione elettorale. Infatti, bisogna pensare alle formazioni nuove e in particolare a quelle che, in questo distorto sistema di finanziamento dei partiti da parte dello Stato, non fruiscono di questo sostentamento, che arrivano per la prima volta al momento elettorale (faccio l'esempio dei « verdi », della Liga veneta e della formazione dei pensionati) e che pur hanno avuto un rimborso elettorale, per quanto modesto, dell'ordine di alcune centinaia di milioni, sulla base del risultato ottenuto. Questo, sebbene inadeguato ed insufficiente, è un momento fondamentale di correzione della sostanziale impossibilità per una formazione nuova di affermarsi e di farsi conoscere dall'opinione pubblica. Possiamo far finta di nulla e darci l'un l'altro la patente di ipocrita ma, se andiamo a vedere i costi dichiarati dai singoli candidati per la campagna elettorale, notiamo che nei rendiconti che vengono non dico pubblicati, perché restano clandestini, ma consegnati alla Camera figurano al massimo alcune decine di milioni. Se ciò fosse vero, non dovremmo parlare di moralizzazione, perché c'è già. Infatti, i candidati spendono otto, dieci, venti o trenta milioni (Visentini, dichiarando 240 milioni, è stato onesto). Il partito radicale per le elezioni politiche del 1983 ha ricevuto un rimborso di 560 milioni contro una spesa effettiva di poco più di 600 milioni. È un caso che altre formazioni politiche possono ascrivere a loro merito, ma sicuramente, con un ordine di grandezza di quel tipo, la campagna elettorale se la fanno alcuni candidati. Questa è la realtà profondamente distorta con cui facciamo i conti. Allora sono necessarie una maggiore trasparenza e conoscenza e la possibilità di esprimere un giudizio effettivo, prima che sui candidati, sulle forze politiche che, non godendo del finanziamento ordinario dello Stato, possono competere alle elezioni, in cui si affacciano come forze nuove, soltanto se possono disporre del rimborso elettorale.

Questo è un elemento di grande importanza per cui ci siamo impegnati dal 1976 in poi con la presentazione di una proposta di legge per la riforma del finanziamento pubblico così impostata: rimborsi elettorali molto più alti e diffusi, anche per i *referendum* e le elezioni municipali, cioè per tutti i momenti di democrazia diretta, e abolizione del sostentamento ordinario alla burocrazia dei partiti, all'oligarchia centrale senza alcuna garanzia di effettivo utilizzo da parte delle realtà associative che esistono nelle forze politiche. L'altro asse della proposta che stiamo elaborando proprio in questi giorni riguarda l'informazione. La possibilità di informare i cittadini diventa il vero canale attraverso il quale una forza che

fonda sull'iniziativa politica, e non sull'occupazione del potere, la ragione della propria esistenza attua una verifica. Quindi, nell'informazione, nelle garanzie da parte del servizio pubblico dell'agibilità degli strumenti di una corretta informazione della competizione elettorale, il rapporto tra partiti-Stato-cittadini trova il suo momento di verifica. Per questo il gruppo radicale non ha sottoscritto la proposta di legge al nostro esame, mentre ha firmato la richiesta per la discussione in Assemblea, coerentemente con l'atteggiamento che teniamo sempre quando le questioni sono di grande rilevanza. Infatti, in questo caso è bene che sia l'Assemblea a pronunciarsi, anche a scapito dei tempi di approvazione dei provvedimenti. Abbiamo predisposto alcuni emendamenti migliorativi, nel senso della trasparenza e di maggiori controlli, alla proposta di legge Gitti ed altri. Vorrei ricordare, non per fare una rivendicazione di coerenza stentorea (non è questo il problema per il nostro gruppo), ma per sottolineare politicamente il significato della nostra posizione in questi anni, che il partito radicale nel 1980 si è opposto al raddoppio e all'indicizzazione del finanziamento pubblico dei partiti. Questa battaglia costò molto cara al nostro gruppo perché dopo l'ostruzionismo, portato avanti con tutti i mezzi parlamentari proprio per l'importanza che attribuivamo a quella battaglia politica, fu modificato il regolamento della Camera, e costò al Parlamento perché di fronte all'opposizione del nostro gruppo – inaccettabile in quanto sembrava che, in quella circostanza, si infliggesse una ferita profonda al metodo partitocratico – la risposta fu punitiva nei confronti del Parlamento stesso ancor prima che nei confronti del gruppo radicale, che per grandi temi si era fatto promotore di importanti iniziative. Tuttavia quella battaglia radicale conseguì un risultato concreto: impedì il raddoppio del finanziamento pubblico. Centonovanta miliardi di lire sono così stati sottratti ai partiti, 190 miliardi che, se fosse stata approvata l'indicizzazione, nel 1986 sarebbero diventati 275.

Questi sono fatti che incidono e che stanno portando, nella sostanza, al deperimento del finanziamento ordinario che oggi, in termini reali, si è ormai dimezzato. La battaglia che noi abbiamo condotto a partire dal *referendum* del 1978 ha dunque dato i suoi risultati, una battaglia nella quale – non va dimenticato – ben il 44 per cento dei votanti rispose « sì » all'abrogazione della norma: si trattò di un grosso risultato visto l'1,1 per cento di cui disponeva il nostro partito – il quale nelle elezioni dell'anno successivo vide tuttavia aumentare da 4 a 20 il numero dei suoi rappresentanti parlamentari – di un risultato cui fecero seguito le dimissioni del Presidente della Repubblica e la presa d'atto della necessità di eleggere un Presidente che fosse rispettoso delle esigenze espresse dall'elettorato. Ciò non è stato sufficiente e di fronte all'appetito delle organizzazioni ed alla necessità dei partiti di sostenere organizzazioni sempre più mastodontiche e complesse ci si è spinti su altre strade. Infatti, se c'è stato il dimezzamento reale del contributo ai partiti da parte dello Stato, altre procedure si sono consolidate e proprio a dispetto di quella legge che avrebbe dovuto eliminare i finanziamenti illeciti. Faccio qualche esempio. Il mio gruppo ha chiesto la costituzione di una Commissione d'inchiesta sui fondi neri dell'IRI: un decennio della vita politica italiana è stato caratterizzato dalla disponibilità di ingenti somme per il compimento di operazioni non di rado di vera e propria pirateria politico-finanziaria; ben 200 miliardi di lire sono stati disponibili a questo scopo attraverso i fondi neri dell'IRI. È stato lo stesso partito radicale a documentare alla magistratura ed alla Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa l'esistenza di somme relative ai computi dei pagamenti delle mediazioni autorizzate nel commercio delle armi: sono in corso indagini davanti alla magistratura ordinaria come davanti alla Commissione inquirente e mi auguro che quest'ultima non sia alla vigilia di un insabbiamento. Solo per quest'anno, ad esempio, il computo legale dei compensi di mediazione autorizzata

ammontano a circa 350 miliardi di lire e chi se ne intende stima che il 50 per cento di tali somme rimanga in Italia per il finanziamento dei partiti o di attività politiche, in certa misura anche dei sindacati. È con queste realtà che dobbiamo confrontarci dal momento che l'appetito delle forze politiche si misura con le centinaia di miliardi che ogni anno vengono ricavate da queste sorgenti. Altri ancora sono i mezzi surrettizi con i quali si tenta di ovviare all'abbattimento in termini reali del finanziamento dei partiti da parte dello Stato, che, come sappiamo, si aggira intorno ai 90 miliardi l'anno. Sempre noi radicali siamo riusciti, attraverso una iniziativa pubblica, ad impedire che con il varo della legge concernente l'aumento delle indennità agli amministratori locali – legge pur doverosa per far sì che, in ragione delle loro responsabilità, venisse riconosciuto a questi amministratori il diritto ad uno stipendio non « da fame » – fosse portato avanti il tentativo di concedere in modo indiscriminato indennità a tutto lo sterminato esercito di amministratori, da quelli delle unità sanitarie locali a quelli delle comunità montane, fino a quelli delle circoscrizioni o addirittura degli organismi elettivi facenti parte dei grandi partiti. Ad esempio, mi pare che il partito comunista corrisponda ogni anno circa 8 miliardi ai propri funzionari con cariche elettive. Per tutti costoro ci sarebbe stata garanzia di finanziamento attraverso una legge che avrebbe inciso per oltre 200 miliardi di lire l'anno sul bilancio dello Stato.

Noi siamo disponibili a dare il nostro voto al provvedimento oggi in discussione, ma sappiamo tutti che tante sono ancora le vie attraverso le quali affluiscono fondi alle forze politiche, e una è quella delle pensioni facili agli amministratori locali: non più tardi della fine dello scorso anno è stata proposta la riapertura dei termini per la richiesta della corresponsione della pensione INPS da parte di coloro che dimostrino, sulla base della sola firma del segretario del loro partito, di aver svolto all'interno del partito stesso un'attività continuativa, pur non avendo versato alcun tipo di contributo nel corso degli anni. Tale provvedimento, per il quale già due volte sono stati riaperti i termini, riguarda circa 40 mila persone e, secondo le stime INPS, comporta un costo di decine e decine di miliardi. Tutti questi sono canali surrettizi di finanziamento di cui non discutiamo in quest'aula, mentre presto dovremo discutere di un'altra forma di finanziamento, quella rappresentata dalla legge sull'editoria. Anche in questo caso centinaia di miliardi vengono erogati, spesso a quotidiani clandestini, come sono i giornali di partito o di corrente o riconducibili a singole aree politiche; siamo quindi di fronte ad una metodologia di finanziamento ai partiti che non viene identificata come tale se non da pochi addetti ai lavori. Credo di aver chiarito quale sia la posizione del gruppo radicale. Noi siamo favorevoli a rimborsi elettorali anche assai più ampi degli attuali, ma solo in presenza di una radicale riforma della normativa sul finanziamento ordinario dello Stato ai partiti politici, in pratica ad una sua abolizione e ridefinizione attraverso la formula di servizi misurabili in primo luogo attraverso l'informazione, un flusso di informazioni tra l'attività politica ed i cittadini. In questo contesto e in questa situazione il gruppo radicale è favorevole ad una discussione più approfondita su questi provvedimenti. E, in coerenza con la nostra attività dal 1976 ad oggi, cercheremo di apportare quei miglioramenti con la presentazione di emendamenti, che consentano almeno la realizzazione di quei requisiti essenziali di trasparenza e di possibilità di controllo, con la speranza di affrontare al più presto la questione del finanziamento dei partiti (che è matura a nostro avviso per un riesame), su cui sono state presentate autorevoli proposte, come quella d'iniziativa dell'onorevole Spini, molto interessante. E come partito radicale siamo pronti anche ad imporre o riimporre al Parlamento, se necessario, questo esame anche con la raccolta delle firme prevista dall'articolo 75 della Costituzione per il *referendum* abrogativo della legge del finanziamento pubblico ai partiti politici.

GIOVANNI BATTISTA COLUMBU. Condivido le argomentazioni degli onorevoli Gorla e Rutelli sul fatto che il provvedimento debba essere esaminato dall'Assemblea. Il partito sardo d'azione, cui appartengo, contesta l'attuale sistema di finanziamento dei partiti e ritiene valide le proposte di un decentramento dello stesso alle regioni in modo che tutte le forze politiche ne possano godere, anche quelle non rappresentate in Parlamento, ma solo nelle istituzioni regionali.

FRANCESCO LODA. Anche io ritengo che il problema del finanziamento dei partiti necessiti di un riesame più adeguato e di fondo, all'altezza di alcune domande esigenti che, prima ancora di essere quelle qualche volta anche non misurate dell'opinione pubblica o di talune sue voci, vengono dalla complessiva dinamica dei fatti. Ricordo che è stata presentata una apposita proposta di legge da parte dell'onorevole Spini ed altri sul tema della disciplina dell'attività e del finanziamento dei partiti politici, che anch'io ritengo – concordo in questo con il collega Rutelli – sia matura per essere affrontata.

PRESIDENTE. Mi consenta, onorevole Loda, una interruzione. Come lei sa bene non possiamo procedere all'abbinamento della proposta di legge a firma del deputato Spini ai provvedimenti in esame dei quali ci occupiamo, data la diversità della sede (referente e legislativa) in cui l'una e gli altri si trovano. Tuttavia – e mi rivolgo ai colleghi del gruppo socialista cui appartiene anche l'onorevole Spini – nulla impedisce che la Commissione possa utilizzare il contenuto di quella proposta di legge per quelle parti che appaiono suscettibili di inserimento nei progetti di legge in discussione sotto forma di emendamenti.

FRANCESCO LODA. Prendo atto di quanto ha detto il presidente – anche se non espressamente rivolto al nostro gruppo – che mi sembra vada nel senso di sottolineare che oramai è urgente procedere ad un bilancio e ad un riesame della normativa del 1974, non perdendo pur tuttavia di vista la puntualità di un intervento circoscritto come quello che risulta dal provvedimento in esame che ha un carattere molto contingente oltreché limitato e per il quale siamo dell'avviso venga mantenuta la sede legislativa. Non riteniamo opportuno, infatti, che si discuta in Assemblea una proposta di legge così circoscritta, che non comporta un riesame politico di fondo dei criteri e dei modi del finanziamento pubblico dei partiti, così come invece fa la proposta di legge Spini, che ha una valenza istituzionale assai pregnante e impegnativa. Credo che su questo dato convenga trovare un equilibrato punto di consenso. Inoltre, preannuncio la presentazione di un emendamento che non intende stravolgere il senso del provvedimento, che si mantiene aderente alla misura contingente, costituendone il profilo essenziale, e che giustifica un esame da parte della Commissione. Se il provvedimento vuole apportare un adeguamento molto limitato a determinate spese elettorali dei partiti, dato che questa misura assai contenuta e ragionevole ha destato un grande allarme (su di essa vi sono state non misurate voci di opinione pubblica che, per altro, hanno posto oggettivamente taluni interrogativi: la gente si mostra sensibile alle spese elettorali dei partiti), credo non sia inopportuno già in questa sede, mantenendosi molto aderenti al tema in esame, ripescare dall'ormai maturo bagaglio dei provvedimenti parlamentari una vecchia proposta dei colleghi repubblicani (se non sbaglio, uno dei firmatari è l'onorevole Mammì), sempre in materia di spese elettorali, che prevede la fissazione di un tetto delle spese elettorali per ogni candidato e la disciplina complessiva di esercizio del tetto di spesa, con le conseguenti sanzioni. Sarà questo il contenuto del nostro unico emendamento, che ci sembra commisurato al carattere molto contingente e circoscritto della proposta, non tale da farne debordare sul piano istituzionale il significato e la funzione (qui non si tratta della questione complessiva del finanziamento dei partiti, perché altre sarebbero la sede e la portata di un provvedimento del ge-

nere), per cui può essere preso utilmente in considerazione già in questa sede e costituire così una prima risposta alle preoccupazioni ed alle inquietudini non sempre misurate, di cui si è fatta eco anche la stampa, a proposito del finanziamento pubblico delle spese elettorali dei partiti.

FRANCO RUSSO. Sarò breve, perché il collega Gorla, che fa parte anche lui di Democrazia proletaria, ha esposto con dovizia di particolari il senso della proposta di legge da noi presentata. Mi riferirò ad alcuni interventi svolti questa mattina per sollevare alcune questioni. Noi di democrazia proletaria non riteniamo di aver individuato il giusto meccanismo per adeguare talune cifre, sancite da precedenti leggi in materia di finanziamento pubblico dei partiti, per il rimborso delle spese elettorali, perché anche dal punto di vista tecnico si tratta di questioni complicate. Leggendo il testo e la relazione che accompagna la proposta di legge Gitti ed altri n. 2945, mi rendo conto che possiamo essere incorsi in fraintendimenti, per cui siamo pronti, nel momento in cui si passerà all'esame degli articoli, e soprattutto nel Comitato ristretto, a precisare ulteriormente le questioni ed a scambiarci le idee. La nostra posizione polemica parte dall'affermazione contenuta in tale relazione, là dove si dice, con molta sincerità e anche con una dose di cinismo, che bisogna intervenire per adeguare le somme per il finanziamento delle spese elettorali e per sanare i debiti contratti per le elezioni europee del 1984. Indicando questa motivazione per stabilire nuovi adeguamenti, mi pare che si faccia qualcosa di perverso, perché, come ha sottolineato con molta chiarezza il collega Gorla, è come se dicessimo di non utilizzare la legge per tentare di porre un tetto alle spese dei partiti, tetto che potrebbe essere stabilito da una cifra fissa. Per questo siamo anche disposti a rivedere il meccanismo che abbiamo proposto. Il nostro obiettivo di fondo, però, è non di adeguare al tasso di inflazione le spese dei partiti, ma di individuare un meccanismo che disincentivi queste spese. Se il nostro meccanismo, su cui il relatore ha sollevato alcune obiezioni, dovesse essere giusto, probabilmente potremmo accogliere altre proposte, che non vadano però nella direzione di sanare le spese che questi centri autonomi di spesa dello Stato, dato che è lo Stato che li finanzia, possono continuamente innalzare, chiamando poi il Tesoro a sanare queste situazioni non valutate e discusse nelle aule parlamentari, e quindi non stabilite dal Parlamento.

L'onorevole Loda ha osservato che la proposta di legge costituisce un intervento circoscritto. In proposito vorrei obiettare che sono proprio questi interventi circoscritti, queste « leggine » che fanno lievitare la spesa pubblica, e cioè quella che non va a finanziamento per spese fondamentali, ad esempio per spese di capitale. Questi interventi circoscritti sono ancora più dannosi, perché portano la firma di tutti i gruppi, tranne il nostro e quello radicale, per cui si dà la impressione all'opinione pubblica che, per quanto riguarda determinati interventi a vantaggio di ristrette cerchie della società italiana, in questo caso dei partiti, tutti quanti sono d'accordo nell'allargare la spesa pubblica. Proprio questa natura di intervento parziale, che però prevede un innalzamento di somme da erogare da parte dello Stato, ci spinge a riproporre la questione di rimettere i provvedimenti all'Assemblea. Signor presidente, il fatto che lei abbia richiamato la proposta di legge Spini e la possibilità di discuterne alcune parti in questa occasione ci fa sperare che, soprattutto in un Comitato ristretto, si possano valutare gli interventi che occorre fare. La nostra direzione di marcia è molto chiara, e credo che i colleghi degli altri gruppi vi dovrebbero riflettere. Noi che cosa dobbiamo finanziarie? Gli apparati centrali dei partiti e in genere i partiti oppure le attività politiche? Anche partendo da interventi settoriali, parziali e circoscritti, per rifarmi all'espressione dell'onorevole Loda, è possibile invertire una direzione di marcia, e dobbiamo farlo proprio perché stiamo discutendo di spese elettora-

li. Anche noi siamo d'accordo nel finanziare attività politiche pubbliche (evidentemente l'occasione elettorale è classica da questo punto di vista). Quindi, Democrazia proletaria non è contro un sostegno alle attività politiche che aiutano la crescita e lo sviluppo della democrazia e della partecipazione, come sono le spese elettorali, però dovremmo invertire il senso di marcia. Dobbiamo dare questi soldi agli apparati centrali, ricadendo così nella vecchia logica, oppure possiamo introdurre, anche partendo da questa « leggina », una nuova logica che preveda il sostegno di attività, e quindi il passaggio al finanziamento di attività fisiche: luoghi dove potersi riunire, materiali da poter utilizzare, sedi pubbliche in cui poter fare le assemblee, i convegni, e così via ?

Potremmo già individuare, a partire da questa « leggina », un'altra direzione di marcia oppure no ? Credo che qui si manifesti la volontà di modifica dello stesso meccanismo di finanziamento dei partiti. E ancora, cosa privilegiare: interventi a sostegno delle strutture centrali dei partiti o interventi in direzione delle attività locali dei partiti stessi ? Democrazia proletaria è per questa seconda ipotesi. Ma noi sappiamo, onorevoli colleghi, che – come spesso si ripete nelle aule parlamentari – il meglio è nemico del bene e non bisogna aspettare di procedere ad una riforma dell'intera normativa quando c'è sin d'ora la possibilità di imprimere un nuovo senso di marcia. Quanto ho detto testimonia che siamo pronti ad accogliere quei suggerimenti di modifica che vengano avanzati alla nostra proposta di legge; ci aspettiamo che un'analoga disponibilità sia manifestata dagli altri gruppi, per « portare a casa » quell'aumento del contributo che consentirà di sanare i debiti contratti. A partire da questo intervento limitato – mi auguro che anche i colleghi comunisti siano sensibili a tale argomento – spero sia possibile dare nuove indicazioni non solo ai partiti ma anche al paese.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Prima di passare alla replica del relatore, credo sia opportuno fare brevemente il punto della situazione. La Commissione dovrà tra breve essere chiamata a decidere sull'eventuale costituzione di un Comitato ristretto, così come è stato richiesto dal gruppo di democrazia proletaria, e comunque sulla scelta di un testo base, tenendo conto del fatto che il relatore ha chiaramente manifestato una preferenza per la proposta di legge Gitti ed altri. Tale decisione verrà presa dopo la replica del relatore e l'acquisizione del parere del Governo.

D'altra parte, essendo quella trattata dai provvedimenti in discussione materia di diretta attuazione della Costituzione, il Governo non potrà che incentrare la sua attenzione sugli aspetti finanziari, che proprio oggi verranno più propriamente esaminati in sede di V Commissione bilancio. Anche in considerazione della possibilità che la V Commissione non possa oggi esprimere il suo parere, poiché per oggi pomeriggio è prevista la riunione del Parlamento in seduta comune, ritengo opportuno rinviare il seguito della discussione per la replica del relatore e l'intervento del rappresentante del Governo, alla seduta di mercoledì 10 luglio 1985. Nel frattempo, invito quei gruppi che hanno preannunciato la presentazione di emendamenti a formalizzarli in modo che nella prossima seduta sia possibile una meditata deliberazione in ordine alla costituzione o meno di un Comitato ristretto.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Il seguito della discussione delle proposte di legge è quindi rinviato alla seduta di mercoledì 10 luglio 1985.

La seduta termina alle 12,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO